



PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

 \boldsymbol{E}

LA GUARDIA DI FINANZA

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito anche "Commissario") e la Guardia di finanza (di seguito anche "Corpo"), nel prosieguo definite, congiuntamente, anche come le "Parti":

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";

VISTO l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449", e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 3 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme,

Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", e, in particolare, gli articoli 20-sexies, 20-septies e 20-octies;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTA l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante "Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2023, n. 212;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 22 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale vengono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, verificatisi a far data dal giorno 1° maggio 2023, nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento;

VISTA l'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale vengono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle regioni

Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti firmatarie il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che la struttura di supporto al Commissario straordinario deve rispettare gli obblighi di monitoraggio e controllo a posteriori, correggendo eventuali irregolarità;

CONSIDERATO che le Parti, nell'ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

Articolo 1

(Oggetto della collaborazione)

- 1. In attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e la Guardia di finanza collaborano, al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo alle procedure previste dalle ordinanze, emanate dal Commissario, che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la determinazione e la erogazione dei contributi di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 (di seguito denominato "decreto-legge"), destinati a:
 - a) interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione:
 - 1) degli immobili e delle infrastrutture private danneggiate in conseguenza degli eventi metereologici;
 - 2) delle opere pubbliche nonché dei nuclei storici o urbani danneggiati in conseguenza degli eventi metereologici;
 - b) contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi metereologici.
- 2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per la programmazione e la pianificazione delle attività esecutive della collaborazione sono:

- a) il Commissario straordinario o un suo delegato;
- b) il Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza o un suo delegato;
- 2. I referenti operativi per lo svolgimento delle attività di collaborazione sono:
 - a) i Capi ufficio e unità della Direzione operativa della struttura commissariale;
 - b) i Comandanti Provinciali della Guardia di finanza territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dall'alluvione o relativi delegati.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione in materia di ripristino/ricostruzione di beni privati danneggiati)

- 1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i referenti per la programmazione e la pianificazione delle attività esecutive concordano, nell'ambito di apposite riunioni di coordinamento, le attività da svolgere in relazione ai contributi destinati agli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture private danneggiate in conseguenza degli eventi metereologici e le relative modalità e tempistiche di esecuzione.
- 2. Nell'ambito del coordinamento:
 - a) il Commissario fornisce al Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza gli elenchi dei beneficiari dei contributi, distinti per provincia, integrati con eventuali informazioni o notizie qualificate rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità o frodi;
 - b) il Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza interessa i referenti operativi del Corpo per i profili di rispettiva competenza, i quali:
 - 1) demoltiplicano i dati e gli elementi acquisiti ai dipendenti Reparti operativi che li possono utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno delle risorse pubbliche;
 - 2) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo relativo ai procedimenti penali, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalano al Commissario, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Commissario, a sua volta, comunica al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
- 3. Il Commissario potrà richiedere al Referente per la programmazione e la pianificazione per la Guardia di finanza, in presenza di elevati rischi ritenuti meritevoli di approfondimento, mirati controlli in *situ* per la verifica della corrispondenza tra i beni e gli immobili oggetto dei riscontri e la documentazione di perizia presentata. In tal caso gli accertamenti si limiteranno alla verifica dello stato dei luoghi, senza operare valutazioni di merito circa la natura e la tipologia dei danni.

Articolo 4

(Modalità esecutive della collaborazione in materia di ripristino/ricostruzione di immobili e infrastrutture pubbliche)

- 1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Commissario, in ordine agli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione delle opere pubbliche nonché dei nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi metereologici:
 - a) comunica periodicamente al Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative,

- e, in particolare, l'elenco degli interventi/misure/progetti esecutivi ammessi a finanziamento/contributo:
- 1) per ogni intervento di ricostruzione/riparazione:
 - il relativo C.U.P. (Codice Unico del Progetto);
 - i criteri, le modalità e i termini attuati per l'erogazione delle risorse finanziarie;
 - il comune territorialmente competente ovvero il soggetto attuatore nominato;
 - la concessione o il diniego del contributo e, in quest'ultima ipotesi, le motivazioni sottostanti:
- 2) per ogni contributo/finanziamento o appalto:
 - il relativo importo;
 - i requisiti e i criteri di assegnazione;
 - l'elenco dei beneficiari / destinatari / aggiudicatari;
 - la data e le modalità di effettiva erogazione delle somme.
- b) segnala, in modo motivato, le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- c) fornisce *input* informativi qualificati su anomalie, elementi di rischio o di pericolosità per la corretta realizzazione dell'investimento di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
- 2. Il Commissario si impegna a riscontrare con ogni possibile urgenza le eventuali richieste di elementi integrativi e/o di dettaglio avanzate dalla Guardia di finanza.
- 3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di finanza:
 - a) può utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno delle risorse pubbliche;
 - b) assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - c) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo relativo ai procedimenti penali, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnala al Commissario, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Commissario, a sua volta, comunica al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 5

(Modalità esecutive della collaborazione in materia di contributi di autonoma sistemazione)

- 1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Commissario, in ordine all'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi metereologici:
 - a) condivide, periodicamente con il Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza dati, notizie e informazioni, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo già perfezionate;

- b) segnala gli interventi che presentano particolari elementi di rischio per le autonome attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;
- c) può indicare le misure e i contesti su cui, in ragione delle funzioni di monitoraggio e controllo esercitate, ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo input informativi qualificati su anomalie, profili di rischio o di pericolosità di cui sia venuto a conoscenza, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti, utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
- 2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di finanza:
 - a) può utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno delle risorse pubbliche;
 - b) assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - c) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo relativo ai procedimenti penali, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnala al Commissario, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Commissario, a sua volta, comunica al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

- 1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente *protocollo* deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.
- 2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste, in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali, dagli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Articolo 7

(Flussi informativi)

- 1. La trasmissione delle informazioni relative ai commi e agli articoli che precedono sarà effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
 - a) struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione: commissarioricostruzione@pec.governo.it;
 - b) Comando Regionale della Guardia di finanza di Bologna: bo0210000p@pec.gdf.it.
- 2. In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze e/o vincoli di riservatezza, i referenti operativi di cui al precedente articolo 2 potranno concordare altre modalità, più dirette, di scambio informativo.
- 3. Eventuali ulteriori elementi di interesse ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia economicofinanziaria della Guardia di finanza in possesso della struttura di supporto al Commissario, sono

comunicati al Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di finanza per i successivi approfondimenti a cura dei competenti Reparti territoriali o Speciali.

Articolo 8

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

- 1. Allo scopo di consolidare le procedure operative e di cooperazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Capi ufficio e unità della Direzione operativa della struttura commissariale e i rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di finanza competenti per territorio per illustrare con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, le eventuali anomalie segnalate di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5, anche con specifico riguardo a presunte irregolarità relative alla effettività delle operazioni commerciali attestate nei documenti di spesa prodotti o alla manodopera utilizzata.
- 2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Durata, integrazioni e modifiche dell'accordo)

- 1. Il presente Protocollo:
 - a) è vigente a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2024 e può essere prorogato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b) può essere integrato e modificato, esclusivamente in forma scritta, di comune accordo fra le Parti anche prima della scadenza, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di collaborazione stessa.
- 2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 dovranno essere comunque portate a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Guardia di Finanza

Il Comandante Generale Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

> Il Commissario straordinario Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo